



**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 11 GIUGNO 2026)**

L'anno duemilaventisei, il giorno di giovedì undici del mese di giugno, alle ore 14.36 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 14.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| 1) ROCCA FRANCESCO | <i>Presidente</i> | 7) MASELLI MASSIMILIANO | <i>Assessore</i> |
| 2) ANGELILLI ROBERTA | <i>Vicepresidente</i> | 8) PALAZZO ELENA | “ |
| 3) BALDASSARRE SIMONA RENATA | <i>Assessore</i> | 9) REGIMENTI LUISA | “ |
| 4) CALVI ALESSANDRO | “ | 10) RIGHINI GIANCARLO | “ |
| 5) CIACCIARELLI PASQUALE | “ | 11) RINALDI MANUELA | “ |
| 6) GHERA FABRIZIO | “ | | |

Sono presenti: *gli Assessori Calvi, Ghera, Maselli, Palazzo, Righini e Rinaldi.*

Sono assenti: *il Presidente, la Vicepresidente e gli Assessori Baldassarre, Ciacciarelli e Regimenti.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 449

OGGETTO: Aggiornamento della procedura per la segnalazione di illeciti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui alla D.G.R. n. 34 del 18 gennaio 2024

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii. concernente: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii. “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” che trasferisce all’Autorità nazionale anticorruzione le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190;

VISTA la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;

VISTO il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*», e successive modifiche;

VISTA la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 311 del 12 luglio 2023 concernente “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*”, come modificata ed integrata dalla Delibera n. 479 del 26 novembre 2025;

VISTA la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 478 del 26 novembre 2025 concernente “*Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione*”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi il r.r. n. 26/2017, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n.11/2020;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 recante: "Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2025, n. 1349, concernente: " Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2025, n. 1350, concernente: " Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 22 gennaio 2026, n. 21 “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la D.G.R. n. 10 dell’11 gennaio 2024 con la quale la Dott.ssa Maria Chiara Coletti è stata nominata Direttore della Struttura organizzativa autonoma di livello direzionale Anticorruzione – Audit FESR, FSE – controllo interno e, ai sensi del Regolamento regionale n. 9 del 23 ottobre 2023, è stata altresì individuata quale Responsabile della Prevenzione della corruzione e Trasparenza della Regione Lazio;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34 del 18 gennaio 2024, con la quale è stata approvata la nuova procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di illeciti;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 29 gennaio 2026, n. 24 concernente “Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche e integrazioni approvate da ANAC alle “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.*”

Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, le quali forniscono anche indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni, nonché a seguito dell’approvazione, da parte dell’ANAC, delle *“Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione”*, si rende necessario procedere ad un aggiornamento della procedura per la segnalazione di illeciti, di cui alla DGR n. 34 del 18 gennaio 2024;

VISTA, a tal fine, la “Procedura per la segnalazione di illeciti al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”, come aggiornata, di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che secondo le Linee guida ANAC in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione, di cui alla Delibera n. 478 del 26 novembre 2025, *“andrà previsto un coinvolgimento – seppur interlocutorio – delle organizzazioni sindacali, anche laddove sia necessario apportare modifiche sostanziali/aggiornamenti all’atto organizzativo”*;

RITENUTO non necessario il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali poiché l’aggiornamento della procedura, di cui alla presente deliberazione, non comporta modifiche sostanziali alla stessa;

RITENUTO pertanto di approvare la “Procedura delle segnalazioni di illeciti al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”, come aggiornata, di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente

- di approvare la “Procedura per la segnalazione di illeciti al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”, come aggiornata, di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale della Regione Lazio nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

Procedura per la segnalazione di illeciti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

CONTESTO NORMATIVO

La presente procedura disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti nell'ambito delle attività di prevenzione della corruzione previste dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), nel paragrafo dedicato alla Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower).

L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 ha inserito l'articolo 54-bis nell'ambito del d.lgs. 165/2001, rubricato Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti - successivamente modificato dall'art. 1 della legge n. 179 del 30 novembre 2017 - in virtù del quale è stata introdotta, nel nostro ordinamento, una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing. La ratio di fondo, in linea con la legge 190/2012, è quella di valorizzare l'etica e l'integrità nella pubblica amministrazione. La disciplina è stata ulteriormente aggiornata dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Per l'effetto, è stato abrogato l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e, a decorrere dal 15 luglio 2023, alle segnalazioni delle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023.

La segnalazione (whistleblowing) è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo. Il segnalante opera quindi nell'interesse della P.A. con intento costruttivo.

Lo scopo principale dell'istituto del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente.

Il whistleblowing è la disciplina volta a incentivare la collaborazione di chi lavora all'interno delle pubbliche amministrazioni al fine di far emergere possibili fenomeni corruttivi e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.

DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWER

Con l'espressione whistleblower ("informatore") si fa riferimento alla persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui è venuta a conoscenza nel contesto lavorativo.

Le persone legittimate a segnalare possono ricorrere al canale interno, al canale esterno, alla divulgazione pubblica, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Questa procedura si focalizza sul canale interno all'Amministrazione; per le altre modalità si rinvia al contenuto del D.Lgs. 24/2023 e delle Linee guida ANAC di cui alla Delibera n. 331/2023, come modificata ed integrata dalla Delibera n. 479 del 26 novembre 2025. La presente procedura è stata elaborata tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee guida ANAC n. 478 del 26 novembre 2025.

Il D.Lgs. 24/2023 amplia notevolmente, rispetto alla precedente normativa, i soggetti cui, all'interno del settore pubblico, è riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazione, interna o esterna, divulgazione pubblica e denuncia all'Autorità giudiziaria.

Sono, pertanto, legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo della Giunta regionale in qualità di:

- **dipendenti e dirigenti** con contratto di lavoro o di incarico anche a tempo determinato e/o parziale;

- **consulenti e collaboratori;**
- **lavoratori autonomi** che svolgono la propria attività lavorativa presso la Giunta regionale;
- lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- **liberi professionisti** che prestano la propria attività presso la Giunta regionale;
- **volontari e tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Giunta regionale (vi rientrano, tra l'altro, anche i dottorandi e gli assegnisti di ricerca in quanto assimilabili ai tirocinanti)
- **persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Giunta regionale.
Si tratta di soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione nella quale la violazione si verifica e nella quale esercitano alcune funzioni, anche in assenza di una regolare investitura (esercizio di fatto di funzioni). Ad esempio, i componenti degli Organismi interni di valutazione (OIV).

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica non solo quando il rapporto giuridico è in corso ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali o prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

SCOPO DELLA PROCEDURA

Scopo della presente procedura è quello di rimuovere i fattori che possano ostacolare o disincentivare la denuncia di fatti illeciti, ad esempio il timore di ritorsioni.

In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito è quello di fornire al segnalante chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte.

LA SEGNALAZIONE

Oggetto di segnalazione sono le informazioni sulle violazioni di normative nazionali e dell'Unione Europea.

La segnalazione deve riguardare **condotte illecite**, cioè fatti illeciti e/o irregolarità (comportamenti, atti od omissioni) commessi ai danni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica verificatisi all'interno dell'Amministrazione regionale di cui il segnalante sia venuto a conoscenza **in ragione del proprio rapporto di lavoro**, cioè in occasione e/o a causa ed in costanza dello svolgimento della propria attività professionale-lavorativa.

La segnalazione deve essere effettuata **nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione**. Qualora un interesse personale concorra con quello della salvaguardia dell'integrità della pubblica amministrazione è opportuno che il whistleblower dichiari fin da subito il proprio interesse personale.

Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».

Possono essere segnalati:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: *appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;*
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Le irregolarità non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale ma possono costituire "elementi concreti" (indici sintomatici) - di cui all' art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. 24/2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- ✓ le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- ✓ le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- ✓ i fondati sospetti.

Cosa non può essere oggetto di segnalazione

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili affinché il RPCT possa procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) una chiara e completa descrizione del fatto oggetto di segnalazione;
- b) le circostanze di tempo e di luogo in cui è stato commesso;
- c) le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere il fatto segnalato;
- d) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- e) l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- f) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non potranno essere trattate con le qui descritte modalità ma, se sufficientemente circostanziate, saranno considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie e trasmesse al dirigente competente per la loro gestione. La relativa documentazione sarà conservata al fine di poterla reperire qualora la persona segnalante (successivamente identificata) o chi abbia sporto denuncia comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

Nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.

MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE

A disposizione dei soggetti tutelati dalla norma è previsto un **sistema informatico** differenziato e riservato per la ricezione delle segnalazioni, a cui si accede dal sito Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Dati ulteriori.

Attraverso la compilazione di un questionario guidato, il segnalante (whistleblower), identificato secondo quanto indicato nel paragrafo "DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWER", ha la possibilità di denunciare un illecito.

I dati trattati sono relativi e necessari all'identificazione del segnalante qualora fosse necessario il coinvolgimento delle autorità competenti a condizione che quanto denunciato sia circostanziato e corrispondente ad un fatto reale di illecito corruttivo.

Qualora il soggetto che ha inviato la segnalazione di whistleblowing rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della segnalazione non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. Infatti, per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, che hanno un obbligo di denuncia, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p., la segnalazione effettuata al gestore interno (RPCT) o all'ANAC non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità Giudiziaria.

Si raccomanda al segnalante di utilizzare il medesimo canale informatico per tutte le comunicazioni successive da inviare.

In alternativa alla modalità informatica (utilizzo della piattaforma online), la segnalazione può essere presentata anche in forma orale tramite incontro diretto con il RPCT, previa espressa richiesta e a seguito di appuntamento concordato. In tal caso, l'incontro si svolgerà anche in presenza di almeno un funzionario tra quelli individuati con specifico provvedimento (istruttore e incaricati) e verrà redatto un verbale - predisposto alla stregua del modulo di segnalazione presente all'interno del sistema informatico - e lo stesso dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante.

VERIFICA E ANALISI DELLA SEGNALAZIONE

La gestione della segnalazione e la verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dal d.lgs. n. 24/2023 (che la segnalazione sia stata presentata da una delle persone legittimate ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 e che l'oggetto della stessa rientri nell'ambito di applicazione del medesimo decreto) sono affidate al **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** - unico soggetto che, all'interno dell'Amministrazione può ricevere le segnalazioni di whistleblowing, con le connesse garanzie di protezione del segnalante. Nel caso in cui manchino i suddetti requisiti e, dunque, la segnalazione non sia qualificabile come di *whistleblowing*, il RPCT la trasmetterà al competente soggetto/ufficio interno all'Amministrazione che la tratterà come una segnalazione ordinaria, dandone contestualmente comunicazione alla persona segnalante.

Una volta accertato il rispetto dei suddetti requisiti, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi e vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa la richiesta al whistleblower di chiarimenti e/o elementi integrativi nonché, ove necessario, l'acquisizione di atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, l'audizione personale di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

In particolare, il RPCT valuta che la segnalazione:

- si basi su fatti sufficientemente precisi;
- contenga una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui la persona segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- contenga le generalità della persona coinvolta (se conosciute) o altri elementi che consentano di identificare la persona coinvolta nella segnalazione.

Laddove non siano fornite le integrazioni e le delucidazioni richieste, il RPCT potrà archiviare la segnalazione, fornendo in ogni caso alla persona segnalante la motivazione della decisione.

La persona segnalata può essere sentita o viene sentita dietro sua richiesta, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Tale soggetto non ha il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda ma solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

Nell'analisi della segnalazione e nella eventuale istruttoria interviene anche il funzionario facente parte della struttura a supporto del RPCT, titolare di E.Q. e identificato come "istruttore", nonché gli altri eventuali dipendenti, previamente individuati dal RPCT in qualità di soggetti incaricati.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture regionali e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni (tra cui, ad esempio, Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate).

Nel caso in cui, poi, si renda necessario, il RPCT trasmette l'intera documentazione pervenuta - nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità dell'autore della segnalazione - alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta ai sensi della normativa *whistleblowing*. Laddove l'identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione, previa notifica alla persona segnalante.

Il RPCT informa preventivamente la persona segnalante della eventualità che la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità, possa essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in relazione alla natura della violazione, provvederà, a seconda del caso:

- a) a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- b) a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- c) a comunicare l'esito dell'accertamento alla Direzione competente in materia di personale e alle strutture competenti ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'Amministrazione.

In caso di pluralità di segnalazioni da parte dello stesso dipendente, il RPCT potrà istruire la prima e archiviare le successive, aventi il medesimo oggetto, informandone il segnalante.

Si precisa che al RPCT non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti alla propria istruttoria.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT (ad esempio superiore gerarchico, dirigente o funzionario), costui, qualora la stessa sia considerata "segnalazione *whistleblowing*" (laddove la persona segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione), dovrà trasmetterla entro sette giorni dal suo ricevimento al RPCT, nel rispetto della riservatezza del segnalante e del contenuto della segnalazione, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Se la

persona segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele o tale volontà non sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

Quanto sopra vale anche nel caso in cui la segnalazione sia inviata, contestualmente, a più soggetti, tutti interni all'Amministrazione.

Nel caso in cui, invece, la segnalazione sia inviata, oltre che al soggetto interno competente a gestirla, anche a più soggetti esterni all'Amministrazione, si valuterà se si sia in presenza di una divulgazione pubblica, richiedendo alla persona segnalante appositi chiarimenti in merito alle circostanze che hanno condotto alla diffusione delle informazioni per accertare se ricorra o meno una delle condizioni previste dall'art. 15 del d.lgs. n. 24/2023.

In presenza di una divulgazione pubblica inviata anche al canale interno, il RPCT è tenuto a darvi seguito, così come tutti gli altri soggetti investiti per i rispettivi profili di competenza.

Nel caso in cui non ricorra alcuna condizione prevista dall'art. 15 del d.lgs. n. 24/2023, la divulgazione pubblica sarà considerata come una segnalazione ordinaria e non sarà, quindi, applicabile l'istituto del *whistleblowing*.

Qualora l'oggetto della segnalazione dovesse riguardare situazioni che porrebbero il RPCT in conflitto di interessi, la persona segnalante dovrà rivolgersi ad ANAC mediante il canale esterno.

Le ipotesi di conflitto potrebbero, a titolo esemplificativo, essere dovute a:

- coincidenza tra gestore e persona segnalante;
- coincidenza tra gestore e persona coinvolta o interessata dalla segnalazione;
- ricorrenza, in capo al gestore, di una delle situazioni di conflitto tipiche e atipiche di cui all'art.

51 c.p.c. o agli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013.

In caso di assenza prolungata (superiore a quindici giorni) del RPCT, lo stesso sarà sostituito nella valutazione della segnalazione dal funzionario facente parte della struttura a supporto del RPCT, titolare di E.Q. e identificato come "istruttore".

TEMPI PROCEDIMENTALI

Acquisita la segnalazione mediante i canali appositamente predisposti, l'RPCT procede a dare avviso alla persona segnalante dell'avvenuta ricezione della segnalazione entro sette giorni dalla data della sua acquisizione. L'avviso assume un carattere meramente informativo nei confronti della persona segnalante con riferimento alla ricezione e presa in carico della segnalazione.

L'RPCT provvede a dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

In particolare, comunicherà gli esiti dell'istruttoria della segnalazione: l'archiviazione; la valutazione del fumus di fondatezza della segnalazione; trasmissione agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

Si precisa che il termine non è perentorio. Può, infatti, verificarsi che alcuni accertamenti e analisi richiedano tempi maggiori.

FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE

Valorizzando la buona fede del segnalante al momento della segnalazione, è previsto che la persona segnalante beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

Il nuovo decreto vieta poi, in generale, rinunce e transazioni - non sottoscritte in sede protetta - dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti: *le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per*

oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette (giudiziarie, amministrative o sindacali) di cui all'art. 2113, co.4, del codice civile.

A) Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità, accertata con sentenza, anche non definitiva di primo grado, a titolo di calunnia o di diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, procedimento dinanzi alla Corte dei Conti), l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Il divieto di rilevare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni effettuate in forma orale e anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

Inoltre, nell'ambito di una segnalazione whistleblowing, il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati dall'Amministrazione, non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/67922, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso, dunque, al soggetto interessato (segnalato) è preclusa la possibilità di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della Privacy (ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE) n. 2016/679). Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 d.lgs. n. 196/2003.

In due casi espressamente previsti dal decreto, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- o nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- o nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La segnalazione è, inoltre, sottratta al diritto di accesso documentale e generalizzato.

Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti.

B) Divieto di ritorsioni nei confronti del segnalante

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione, diretta o indiretta. La ritorsione, che provoca o possa provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto può essere anche tentata o minacciata.

Per l'esemplificazione delle ritorsioni o misure discriminatorie si rimanda alle Linee guida ANAC.

Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni sono le seguenti:

- 1) il soggetto ha segnalato in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto.
- 2) la segnalazione è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. 24/2023.
- 3) è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione effettuata e le misure ritorsive subite.
- 4) non sono sufficienti invece i meri sospetti o le "voci di corridoio".

Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare.

Per quanto riguarda le “comunicazioni di misure ritorsive” la norma prevede che esse siano trasmesse esclusivamente ad ANAC. Nel caso in cui la comunicazione di misure ritorsive pervenga al RPCT quest’ultimo offre il necessario supporto al segnalante rappresentando che la comunicazione deve essere inoltrata ad ANAC al fine di ottenere le tutele previste dall’art. 54-bis.

C) Limitazioni della responsabilità

All’insieme di tutele riconosciute al segnalante si ascrive anche la previsione del D.Lgs. n. 24/2023, che qualifica la rivelazione effettuata dal whistleblower, perseguendo «l’interesse all’integrità della p.a. e alla prevenzione e repressione delle malversazioni nelle amministrazioni pubbliche e private», come “giusta causa” di rivelazione, escludendo l’integrazione dei reati di “rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio” (art. 326 c.p.), “rivelazione del segreto professionale” (art. 622 c.p.), “rivelazione dei segreti scientifici e industriali” (art. 623 c.p.), violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d’autore, violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali, rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta. La disposizione esclude poi che il whistleblower possa essere accusato di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.).

Le condizioni perché l’esclusione della responsabilità operi nei casi di diffusione di informazioni sono due e devono ricorrere cumulativamente:

- 1) fondati motivi, al momento della rilevazione o diffusione delle informazioni, per ritenere che tale rivelazione o diffusione è necessaria per svelare la violazione
- 2) effettuare la segnalazione nel rispetto delle condizioni che il legislatore ha previsto nel d.lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l’acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse.

D) Inversione dell’onere della prova

Nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile. L’onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

L’inversione dell’onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante di cui all’art. 5, comma 3 (ad esempio, facilitatori, colleghi).

LE TUTELE RICONOSCIUTE AI SOGGETTI DIVERSI DAL SEGNALANTE

Tra le novità del d.lgs. n. 24/2023 vi è il fatto che la tutela è riconosciuta, oltre ai soggetti che effettuano segnalazioni anche a quei soggetti che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante. Tra questi:

- il facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata). Il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome, senza spendere la sigla sindacale. Si precisa che se, invece, assiste il segnalante utilizzando la sigla sindacale, lo stesso non riveste il ruolo di facilitatore. In tal caso resta ferma l’applicazione delle disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione delle condotte antisindacali di cui alla l. n. 300/1970.

- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante;
- enti presso i quali il segnalante lavora;
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

È tutelata anche l'identità delle persone coinvolte (segnalate) e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La riservatezza della persona coinvolta e della persona menzionata viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata con modalità diverse da quelle istituite dall'Amministrazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'acquisizione e gestione delle segnalazioni ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avviene in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali. Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni che comportano un trattamento di dati personali da parte delle istituzioni, organi o organismi dell'UE avviene inoltre in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

La tutela dei dati personali viene assicurata non solo alla persona segnalante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.

La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata - i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

CONSERVAZIONE DEI DATI

La segnalazione e la relativa documentazione saranno conservati per tutta la durata delle attività finalizzate alla realizzazione dei compiti istituzionali del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in conformità a quanto prescritto dall'art. 14, co. 1, d.lgs. 24/2023 (12 mesi, prorogabili, per un massimo di 5 anni dalla comunicazione alla persona segnalante dell'esito finale della procedura di segnalazione); i dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento 2016/679/UE.

A prescindere dalla determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, al fine esclusivo di garantire gli adempimenti specifici, propri delle attività di competenza del Titolare. Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti alle attività di competenza del

Titolare, nel qual caso i dati personali dell'interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento.

Saranno, invece, conservati gli atti e i documenti che afferiscono ai procedimenti avviati e alle iniziative assunte dal datore di lavoro (ad esempio, procedimento disciplinare; trasmissione degli atti alle autorità competenti; ecc.) che abbiano avuto origine in tutto o in parte dalla segnalazione.

RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

STUMENTI DI APPROFONDIMENTO

Link alla Direttiva Europea sul whistleblowing 1937/2019

[analisi e raccomandazioni sulla direttiva whistleblowing 2021.pdf \(transparency.it\)](#)

Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sg>

Linee Guida whistleblowing approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023

<https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p3>

<https://www.anticorruzione.it/-/del.n.478-26.11.2025.llgg.wb>

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Manuela Rinaldi)

Copia